



Ordinanza sul computo globale dell'imposta

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 agosto 1967¹ sul computo globale dell'imposta è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (OCIFo)

Ingresso

visti gli articoli 1 e 2 capoverso 1 lettere e, f e g della legge federale del 22 giugno 1951² concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione,

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «computo globale d'imposta» è sostituito con «computo di imposte alla fonte estere».

² Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 1 cpv. 2, primo periodo

² Si considerano redditi, nel senso della presente ordinanza, i dividendi, gli interessi, i diritti di licenza, i redditi provenienti da prestazioni di servizi e le rendite che sono effettivamente assoggettati ad un'imposta limitata nello Stato contraente da dove provengono, conformemente al diritto interno di tale Stato e alla convenzione con esso conclusa. ...

Titolo prima dell'art. 2

RS

- 1 RS 672.201
- 2 RS 672.2

2. Sgravio in Svizzera

a. Persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera

Titolo prima dell'art. 2a

b. Stabilimenti d'impresa in Svizzera di imprese estere

Art. 2a

¹ Uno stabilimento d'impresa in Svizzera di un'impresa estera può chiedere, per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati di imposte non recuperabili, il computo di tali imposte se esistono convenzioni per evitare le doppie imposizioni fra:

- a. la Svizzera e lo Stato di residenza dell'impresa; e
- b. ciascuno di questi due Stati e lo Stato terzo da cui provengono i redditi che danno diritto al computo.

² Se entrambe le convenzioni per evitare le doppie imposizioni con lo Stato terzo prevedono aliquote d'imposta differenti per quanto riguarda le imposte non recuperabili, dei due importi può essere fatto valere soltanto quello più basso.

Art. 3 cpv. 1 e 2

¹ Il computo di imposte alle fonte estere può essere chiesto soltanto per i redditi che sono assoggettati alle imposte sul reddito o sull'utile della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² Se i redditi sono assoggettati unicamente all'imposta federale sul reddito o sull'utile o unicamente alle imposte cantonali e comunali sul reddito o sull'utile, l'ammontare massimo di cui all'articolo 8 capoverso 2 deve essere calcolato soltanto per l'imposta federale sul reddito o sull'utile o soltanto per le imposte cantonali e comunali sul reddito o sull'utile.

Art. 4

¹ Le persone fisiche che, conformemente all'articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta (LIFD) o a disposizioni cantonali emanate in virtù dell'articolo 6 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), pagano un'imposta secondo il dispendio in luogo delle imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito non possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere.

² Le persone fisiche che pagano un'imposta secondo il dispendio in luogo unicamente dell'imposta ordinaria federale sul reddito o unicamente delle imposte ordinarie cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere soltanto per le imposte per le quali non sono tassate secondo il dispendio.

³ RS 642.11

⁴ RS 642.14

³ Le persone fisiche che sono tassate secondo il dispendio ma che, conformemente all'articolo 14 capoverso 5 LIFD o a disposizioni cantonali emanate in virtù dell'articolo 6 capoverso 7 LAID, pagano le imposte intere su tutti i redditi provenienti da uno Stato contraente in base all'aliquota applicabile al reddito complessivo, possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere per i redditi provenienti da questo Stato contraente. La deduzione delle quote a carico della Confederazione da una parte e dei Cantoni e Comuni dall'altra conformemente all'articolo 20 non deve far sì che le imposte svizzere dovute sul reddito e sulla sostanza siano portate a un ammontare dell'imposta inferiore a quello dell'imposta da calcolarsi secondo il dispendio o secondo altri elementi del reddito e della sostanza più elevati, per i quali non è concesso alcun computo di imposte alla fonte estere.

Art. 5

¹ Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza non si considerano redditi tassati i dividendi per i quali è concessa una riduzione speciale nell'ambito delle imposte federali, cantonali e comunali sull'utile (art. 69 LIFD⁵ e disposizioni cantonali emanate in virtù dell'art. 28 cpv. 1 LAID⁶).

² Se l'imposizione parziale dei dividendi e dei redditi ad essi equiparati (art. 18b cpv. 1 e 20 cpv. 1^{bis} LIFD e disposizioni cantonali emanate in virtù dell'art. 7 cpv. 1 terzo e quarto periodo e dall'art. 8 cpv. 2^{quinquies} LAID) non è effettuata nella stessa misura a livello della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, l'ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall'altra è calcolato separatamente.

³ Per i redditi da licenze e i redditi ad essi equiparati, tassati secondo gli articoli 8a o 24a LAID, l'ammontare massimo per le imposte federali da una parte e per le imposte cantonali e comunali dall'altra è calcolato separatamente.

⁴ L'ammontare del computo per i redditi di cui ai capoversi 2 e 3 è ripartito tra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall'altra proporzionalmente in funzione del rispettivo ammontare massimo.

Art. 6

¹ Se le condizioni contenute nella convenzione per evitare le doppie imposizioni applicabile non sono soddisfatte o se una persona impiega la convenzione per evitare le doppie imposizioni in modo abusivo, non può chiedere alcun computo di imposte alla fonte estere.

² Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni per determinati casi.

⁵ RS 642.11

⁶ RS 642.14

Art. 7

Il computo di imposte alla fonte estere è concesso soltanto se le imposte degli Stati contraenti riscosse sui redditi provenienti da questi Stati superano complessivamente l'equivalente di 100 franchi.

Art. 8 cpv. 2

² L'ammontare del computo di imposte alla fonte estere corrisponde alla somma delle imposte riscosse negli Stati contraenti, conformemente alle convenzioni applicabili, sui redditi maturati nel corso di un anno (anno di scadenza); tuttavia, esso non può eccedere la somma delle imposte svizzere attinenti a questi redditi (ammontare massimo).

Art. 9

¹ L'ammontare massimo è calcolato in base alle aliquote d'imposta applicate per il calcolo delle imposte sul reddito dovute per l'anno della scadenza. In merito occorre aggiungere le aliquote d'imposta della Confederazione, del Cantone di domicilio e del Comune di domicilio. Devono essere presi in considerazione i supplementi per le imposte ecclesiastiche.

² I Cantoni possono prevedere proprie tariffe per il calcolo dell'ammontare massimo. A tal fine devono osservare l'articolo 11 capoverso 1 LAID⁷. Le tariffe devono essere sottoposte per approvazione al DFF.

³ Se l'ammontare massimo è stato calcolato in base a una tariffa cantonale e il richiedente comprova che il calcolo secondo il capoverso 1 avrebbe condotto a un importo computabile più elevato, deve essergli rimborsata la differenza. La differenza deve essere comprovata e fatta valere per scritto presso l'autorità competente entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione sul computo di imposte alla fonte estere o, se la tassazione definitiva è effettuata più tardi, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica della tassazione definitiva.

⁴ L'ammontare massimo non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, calcolate sul reddito dell'anno della scadenza.

Art. 10

¹ Per il calcolo dell'ammontare massimo sono determinanti le singole imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, calcolate sul reddito o sull'utile dell'anno della scadenza, incluse le imposte ecclesiastiche.

² L'ammontare massimo corrisponde alla somma degli importi parziali delle singole imposte sul reddito o sull'utile menzionate nel capoverso 1.

³ L'importo parziale dell'imposta sul reddito o sull'utile cui sono assoggettati i redditi provenienti dagli Stati contraenti è determinato ripartendo l'imposta conformemente

⁷ RS 642.14

al rapporto tra i redditi provenienti dagli Stati contraenti, dedotti gli interessi passivi e le spese secondo l'articolo 11, e il reddito netto o l'utile netto complessivo che sottostà a questa imposta, relativo all'anno della scadenza. L'importo parziale non può essere maggiore dell'imposta effettivamente dovuta.

⁴ Se secondo l'articolo 30 capoverso 2 LAID⁸ l'imposta sull'utile è computata nell'imposta sul capitale, il computo di imposte alla fonte estere non può condurre a un importo dell'imposta cantonale e comunale inferiore all'importo dell'imposta sul capitale prima del computo dell'imposta sull'utile.

Art. 11

¹ Per calcolare l'ammontare massimo, dai redditi sono dedotti i relativi interessi passivi, le spese con incidenza fiscale e altre spese connesse direttamente o indirettamente alla produzione dei redditi. Gli interessi passivi sono ripartiti secondo la situazione degli attivi, mentre le spese indirette proporzionalmente ai redditi.

² Per quanto riguarda i dividendi, i diritti di licenza, gli interessi e i redditi provenienti da prestazioni di servizi, il DFF può prevedere deduzioni forfettarie. È fatta salva la comprova delle spese effettive.

Titolo prima dell'art. 12 e art. 12

Abrogati

Art. 13 cpv. 2, 4

² L'istanza deve essere presentata su un modulo speciale all'ufficio competente del Cantone in cui l'istante risiedeva alla fine del periodo fiscale in cui i redditi sono maturati.

⁴ I redditi assoggettati a una riduzione nell'ambito dell'imposta sull'utile o sul reddito devono essere specialmente designati nell'istanza per il computo di imposte alla fonte estere.

Titolo prima dell'art. 16

Concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell'art. 20

3. Regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni

Art. 20

¹ L'ammontare del computo di imposte alla fonte estere fra la Confederazione da una parte e i Cantoni e i Comuni dall'altra è ripartito come segue:

⁸ RS 642.14

- a. per le persone fisiche, in base alle aliquote d'imposta di cui all'articolo 9 capoverso 1;
- b. per le persone giuridiche nonché per le società in nome collettivo e le società in accomandita, in base alle imposte sull'utile o sul reddito di cui all'articolo 10 capoverso 1.

² I Cantoni addebitano alla Confederazione la quota federale. Da tale quota deve essere dedotta la rimanente quota cantonale sulle entrate dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 196 capoverso 1 LIFD⁹. Spetta ai Cantoni ripartire fra i Cantoni e i Comuni la parte degli importi del computo che non è a carico della Confederazione.

³ Gli articoli 57 e 58 della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁰ sull'imposta preventiva (LIP) si applicano al regolamento dei conti fra la Confederazione e i Cantoni, come anche all'obbligo di restituire i pagamenti o le compensazioni concessi a torto (art. 19); l'articolo 58 capoversi 1, 2 e 5 si applica tanto agli importi del computo concessi a carico della Confederazione quanto a quelli a carico di un Cantone.

Titolo prima dell'art. 21 e art. 21

Abrogati

Art. 23 cpv. 2 lett. b

² Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 24 cpv. 1

¹ Il DFF emana le disposizioni d'esecuzione necessarie per il computo di imposte alla fonte estere.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

Disposizione transitoria della modifica del 2019

La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁹ RS 642.11

¹⁰ RS 642.21

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Consultazione